

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto



Agosto 2014

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

OIC 31 FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – INTRODUZIONE

1. L'OIC ha elaborato un apposito principio contabile - l'OIC 31 - dedicato ai fondi per rischi ed oneri e al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Le indicazioni contenute nell'OIC 31 sostituiscono quelle previste nel precedente OIC 19 (nella versione del 30 maggio 2005) "*I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto. I debiti.*" Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
2. Con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto al precedente OIC 19 si è provveduto a:
 - chiarire che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi. Conseguentemente, gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13. Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico;
 - ampliare la disciplina dei requisiti per poter procedere all'iscrizione di un fondo con l'obiettivo di renderne più agevole comprensione;
 - eliminare l'indicazione che ammette l'attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo;
 - introdurre nuove disposizioni in merito: 1) alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti; 2) alla rilevazione dei fondi recupero ambientale; 3) all'utilizzo dei fondi e al trattamento dei fondi eccedenti;
 - aggiornare le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del TFR per tener conto delle modifiche introdotte con la legge n. 296/2006.
3. Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2012 si rilevano le seguenti differenze:
 - sono state reintrodotte le indicazioni, già contenute nell'OIC 19 (2005), relative al fondo per i beni di azienda ricevuti in affitto, al fondo per copertura perdite di società partecipate e alle attività e utili potenziali;
 - con riferimento al fondo recupero ambientale sono chiarite meglio le circostanze in cui occorre procedere alla rilevazione di un fondo;
 - la disciplina del fondo rischi su crediti ceduti è stata coordinata con la nuova versione dell'OIC 15;
 - con riguardo al fondo per resi di prodotti, è stata eliminata l'indicazione secondo cui il relativo accantonamento è rilevato come rettifica dei ricavi alla voce A1 del conto economico, per coerenza con quanto previsto dalla nuova versione dell'OIC 15.

INDICE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-4
FONDI PER RISCHI E ONERI	5-109
Definizioni.....	5-11
Classificazione e contenuto delle voci.....	12-17
Rilevazione iniziale.....	18-31
<i>Il processo di stima del fondo</i>	29-31
Valutazione e rilevazioni successive	32-41
<i>Utilizzazioni dei fondi e fondi eccedenti</i>	37-41
Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	42-58
<i>Fondo per indennità suppletiva di clientela</i>	48-51
<i>Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia e per patto di non concorrenza</i>	52-54
<i>Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</i>	55-58
Fondi per rischi.....	59-68
<i>Fondi rischi per cause in corso</i>	60
<i>Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi</i>	61-63
<i>Fondi rischi per garanzie prestate</i>	64-67
<i>Fondo rischi su crediti ceduti</i>	68
Fondi per oneri	69-105
<i>Fondi per garanzia prodotti</i>	70-73
<i>Fondi manutenzione ciclica</i>	74-81
<i>Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto</i>	82-86
<i>Fondo per copertura perdite di società partecipate</i>	87
<i>Fondi per operazioni e concorsi a premio</i>	88-94
<i>Fondi per resi di prodotti</i>	95-97
<i>Fondi recupero ambientale</i>	98-102
<i>Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali</i>	103-105
Attività ed utili potenziali.....	106-107
Nota integrativa.....	108-109

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	110-132
Definizione	110
La disciplina contabile per le imprese con meno di 50 dipendenti.....	111-114
Classificazione e contenuto delle voci.....	115
Rilevazione iniziale e valutazioni successive.....	116-126
La disciplina contabile dopo la riforma della previdenza complementare per le imprese con 50 o più dipendenti.....	127-131
Nota integrativa.....	132
DATA DI ENTRATA IN VIGORE.....	133
APPENDICE A - I FONDI PER RISCHI E ONERI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	
APPENDICE B - IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 31 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri e del trattamento di fine rapporto, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di fondo per rischi e oneri o un aspetto specifico del trattamento contabile del trattamento di fine rapporto, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.
4. Le principali tipologie di fondi per rischi e oneri disciplinate in specifici principi sono le seguenti:
 - Fondi connessi con patrimoni destinati ad uno specifico affare (OIC 2 “*Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare*”);
 - Fondi per oneri o perdite su lavori in corso su ordinazione (OIC 23 “*Lavori in corso su ordinazione*”);
 - Fondi per imposte correnti, anche differite (OIC 25 “*Imposte sul reddito*”).

FONDI PER RISCHI E ONERI

Definizioni

5. I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati.
6. L'accantonamento a fondo rappresenta la contropartita economica (onere o perdita) correlata alla rilevazione patrimoniale, di competenza dell'esercizio, nei fondi per rischi e oneri.
7. I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
8. I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
9. Per potenzialità si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi

futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale).

10. Le passività potenziali rappresentano passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.
11. In relazione al loro grado di realizzazione e di avveramento, gli eventi futuri possono classificarsi in probabili, possibili o remoti.
Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile, piuttosto che il contrario (cioè non meramente eventuale), in base a motivi ed argomenti oggettivi e attendibili, ma non certi. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l’assenso di persona prudente.
Un evento è possibile quando dipende da un’eventualità che può o meno verificarsi; ossia il grado di accadimento dell’evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di sopravvenienza.
Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ossia, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

Classificazione e contenuto delle voci

12. I fondi per rischi e oneri sono esposti nello stato patrimoniale nelle classi previste dall’articolo 2424, codice civile:
B) *Fondi per rischi e oneri*
 1. *per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;*
 2. *per imposte, anche differite;*
 3. *altri.*
13. La voce B1 “*per trattamento di quiescenza e obblighi simili*”, accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto *ex* articolo 2120, codice civile, nonché le indennità *una tantum*, quali ad esempio:
 - Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.;
 - Fondi di indennità suppletiva di clientela;
 - Fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.
14. La voce B2 “*per imposte, anche differite*” accoglie:
 - le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;
 - le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili.Per il trattamento contabile delle imposte si rinvia all’OIC 25 “*Imposte sul reddito*”.
15. La voce B3 “*altri*” accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle precedenti, quali ad esempio:
 - Fondi per cause in corso;

- Fondi per garanzie prestate;
 - Fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi;
 - Fondi per perdite potenziali correlate a strumenti derivati;
 - Fondi per manutenzione ciclica;
 - Fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;
 - Fondi per operazioni e concorsi a premio;
 - Fondi per resi di prodotti;
 - Fondi per recupero ambientale;
 - Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali.
16. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria) dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi.
 Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13.
 Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico. Ad esempio, un accantonamento per perdite stimate su strumenti finanziari è rilevato nella gestione finanziaria alla voce C17 o C17 *bis* o nel caso di una ristrutturazione aziendale, l'accantonamento è rilevato tra gli oneri straordinari alla voce E21.
17. L'articolo 2435-*bis*, codice civile che disciplina il bilancio in forma abbreviata, prevede che *"lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani"*. Pertanto, in detto bilancio, i fondi rischi e oneri sono esposti nel loro complesso come un'unica voce.

Rilevazione iniziale

18. L'articolo 2424-*bis*, comma 3, codice civile detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi per rischi e oneri, specificando, al riguardo, che *"gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza"*.
19. L'articolo 2423-*bis*, comma 1, numero 4, codice civile richiede, inoltre, che *"si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo"*.
20. I fondi per rischi e oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell'esercizio, le seguenti caratteristiche:
- natura determinata,
 - esistenza certa o probabile,
 - ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati,

- ammontare della passività attendibilmente stimabile.
21. Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo non può iscriversi per:
 - a. rettificare i valori dell'attivo;
 - b. coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
 - c. effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
 - d. rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
 - e. rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.
 22. Gli accantonamenti ai fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta.
 23. Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono rilevati nell'esercizio in cui sono soddisfatti tutti i requisiti indicati nei paragrafi 18–20.
 24. L'articolo 2426 codice civile non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri; nella valutazione degli stessi si applicano, quindi, i principi generali del bilancio.
 25. L'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.
 26. I fondi per rischi e oneri non sono oggetto di attualizzazione.
 27. La misurazione degli accantonamenti ai fondi potrebbe non concludersi con la definizione di un importo puntuale e preciso. Tuttavia, in linea generale, si può comunque pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori. In tali fattispecie, l'accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati.
 28. In presenza di rischi assicurati, l'eventuale diritto al rimborso (ad esempio da parte di una compagnia di assicurazione) delle passività a fronte delle quali sono stati effettuati accantonamenti ai fondi è rilevato in bilancio tra i crediti nella voce CII5 "verso altri", quando sono soddisfatti i requisiti per essere iscritto come attività (cfr. OIC 15 "Crediti"). La contropartita di conto economico è rilevata nella stessa area in cui era stato rilevato l'originario accantonamento.

Il processo di stima del fondo

29. La valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare livelli diversi d'incertezza e

gradi diversi di difficoltà nella misurazione della stima degli accantonamenti ai fondi. Si tratta spesso di fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze particolarmente complesse. Nella stima degli accantonamenti si terrà anche conto di tutti gli aumenti di costo già noti e determinabili alla data di bilancio.

30. Il processo di stima di un fondo, quindi, può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo. In questi casi, tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, potrà rendersi necessario:
 - conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
 - elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;
 - acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso);
 - disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.
31. Le diverse metodologie utilizzate per la stima di un accantonamento al fondo sono applicate comunque nel rispetto dei postulati del bilancio ed in particolare nel rispetto dei requisiti della imparzialità, oggettività e verificabilità.

Valutazione e rilevazioni successive

32. La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni da effettuare alla fine di ciascun esercizio. I fondi per rischi e oneri iscritti in un periodo precedente sono quindi oggetto di riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio.
33. L'acquisizione di maggiori informazioni od esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria dell'accantonamento, richiede un aggiornamento della stima stessa, con possibili rettifiche ai valori precedenti e/o al processo di stima. È insito nello stesso concetto di fondo per rischi e oneri, un normale e ricorrente aggiornamento dei relativi valori.
34. Considerato, inoltre, che i fondi rappresentano valori stimati, le eventuali rettifiche che emergono dall'aggiornamento della congruità dei fondi non rappresentano correzioni di precedenti errori, ma sono dei cambiamenti di stime i cui effetti sono rilevati nel conto economico, di regola, come componenti ordinarie.
35. Nel caso si manifestino eventi dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della formazione del bilancio, che evidenziano condizioni che già esistevano alla data di bilancio, e che richiedono quindi modifiche al fondo iscritto, occorre modificare il bilancio per tenere conto di tali effetti.
36. La rilevazione dei fatti successivi e della correzione di errori è disciplinata nell'OIC 29 *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”*, cui si rinvia per il relativo trattamento contabile.

Utilizzazione dei fondi e fondi eccedenti

37. *Utilizzazione dei fondi.* L'utilizzazione del fondo è effettuata in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito.
38. Al momento del sostenimento dei costi, ove già interamente coperti dall'apposito fondo, si impiega quindi direttamente il fondo stesso e conseguentemente il conto economico non rileva alcun componente negativo di reddito.
39. Nel caso in cui, al verificarsi dell'evento il fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti (ad esempio, la stima a suo tempo effettuata è risultata inferiore all'ammontare effettivo della passività), la differenza negativa è rilevata nelle voci di conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.
40. Fondi eccedenti. La sopravvenuta risoluzione od il positivo evolversi della situazione che aveva generato rischi ed incertezze, può determinare che il fondo precedentemente iscritto risulti parzialmente o totalmente eccedente. In questo caso il relativo fondo si riduce o si rilascia di conseguenza.
41. La rilevazione contabile di una eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio o passività che si intendevano coprire. Se l'eccedenza si origina in seguito al positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell'attività di un'impresa, l'eliminazione o riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), in cui era stato rilevato l'originario accantonamento. Ad esempio, se l'originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione, l'eccedenza del fondo è rilevata tra i componenti del valore della produzione (voce A5 "altri ricavi e proventi").

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

42. I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità *una tantum* spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto.
Si tratta, quindi, di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. Tali fondi sono indeterminati nell'ammontare, in quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie condizioni di maturazione (età, anzianità di servizio, ecc.) e potrebbero richiedere anche il ricorso a calcoli matematico-attuariali. Tuttavia, per determinati trattamenti di quiescenza, essi sono stimabili alla data di bilancio con ragionevole attendibilità.
43. I fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili sono iscritti, in conformità alla disciplina generale di cui ai paragrafi 18-41, nella voce B1 del passivo dello stato patrimoniale.
44. Nel conto economico gli accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili sono in linea generale rilevati alla voce B9d. Si rilevano, tuttavia, alla voce B7, gli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi da quelli di lavoro subordinato. Ciò, in coerenza con la voce nella quale sono rilevate le competenze ordinarie, in costanza di rapporto. Rientrano, ad esempio, nella voce B7, gli accantonamenti ai fondi indennità suppletiva di

clientela, ai fondi indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

45. L'accantonamento al fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili viene rilevato in ogni esercizio con il criterio della competenza economica, ancorché il relativo pagamento venga differito alla cessazione del rapporto.
46. L'accantonamento annuale per trattamento di quiescenza e obblighi simili, è comunque determinato in misura idonea a consentire un progressivo adeguamento del relativo fondo per renderlo congruo rispetto alla passività che sarà maturata alla cessazione del rapporto nei confronti di dipendenti o di altri soggetti, in applicazione di norme di legge diverse dall'articolo 2120 codice civile, di contratti di lavoro, piani aziendali, ecc.
47. Se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l'intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, si imputano al conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo.

Fondo per indennità suppletiva di clientela

48. L'indennità suppletiva di clientela per gli agenti e i rappresentanti di commercio viene corrisposta tutte le volte che il contratto si scioglie per fatto non imputabile all'agente, come previsto dall'articolo 1751 codice civile.
49. Gli accantonamenti al fondo sono iscritti nella voce B1 del passivo, in misura coerente al periodo di maturazione.
50. Conseguentemente nel passivo di stato patrimoniale viene stanziato un fondo per l'importo, previsto per tale indennità e maturato alla data di bilancio, determinato anche in base a stime, tenendo conto altresì dei dati storici della società.
51. Nel conto economico gli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela sono iscritti alla voce B7 "per servizi").

Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia e per patto di non concorrenza

52. Il fondo di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, accoglie l'indennità dovuta all'agente all'atto della cessazione del rapporto, ove ricorrono le condizioni previste dall'articolo 1751 codice civile. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
53. Il contratto di agenzia potrebbe prevedere, anche, un patto che limita la concorrenza da parte dell'agente. Tale clausola comporta la corresponsione all'agente di un'indennità di natura non provvisoria, in occasione della cessazione del rapporto di agenzia. L'indennità va commisurata alla durata del vincolo di non concorrenza, non superiore a due anni, dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto.
54. Gli accantonamenti al fondo sono iscritti, in misura coerente al periodo di maturazione sulla base delle norme previste dagli accordi economici collettivi relativi al settore di appartenenza dell'agente, dell'esperienza acquisita e di elaborazioni statistiche della percentuale delle

prestazioni riconosciute rispetto al numero complessivo degli agenti che hanno cessato il rapporto.

Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

55. Nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rientrano anche gli accantonamenti per le indennità percepite in caso di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra cui sono compresi gli incarichi di amministratore di società.
56. In alcuni casi, le società sono tenute a corrispondere una indennità di fine rapporto agli amministratori e quindi effettuano un corrispondente accantonamento in un fondo tenendo conto dei limiti e delle condizioni che il soggetto percettore dell'indennità di fine rapporto deve rispettare per poter usufruire del relativo trattamento.
57. A volte tale indennità può essere subordinata al raggiungimento di certi obiettivi, in questi casi la stima dell'accantonamento sarà determinata in misura idonea a consentire la costituzione, nel corso del periodo di maturazione, di un fondo congruo rispetto alla indennità da corrispondere alla cessazione del rapporto.
58. Nella stima di detto fondo si tiene anche conto delle condizioni e degli obiettivi fissati nel piano di incentivazione, ove presenti, e che l'amministratore deve rispettare per poter usufruire del relativo trattamento.

Fondi per rischi

59. Gli accantonamenti ai fondi rischi sono iscritti, in conformità alla disciplina generale di cui ai paragrafi 18-41, a fronte di costi e perdite, di natura determinata, i cui valori sono stimati ed il sorgere della relativa passività è solo probabile. Si tratta, quindi, di passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende da verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. Ad esempio, si potrebbero ricondurre in questa categoria, ove ne ricorrano le condizioni per l'iscrizione, i fondi costituiti per perdite maturate a fronte di operazioni fuori bilancio relative a contratti derivati.

Fondi rischi per cause in corso

60. Nella vita operativa di una società possono sorgere situazioni in cui si trovi coinvolta, in qualità di soggetto passivo, in controversie giudiziarie e/o in situazioni di contenzioso. In tali situazioni, ove un esito sfavorevole del contenzioso sia ritenuto probabile, è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso. Occorre, inoltre, tener conto che i tempi per la definizione del contenzioso possono essere lunghi, ad esempio a causa dell'articolarsi della controversia in più gradi di giudizio e, pertanto, si rende necessario tenere conto di tale circostanza nella stima delle relative spese legali e processuali. Detta stima è effettuata alla fine di ciascun esercizio in cui il contenzioso è in essere, sulla base di una adeguata conoscenza delle situazioni specifiche, dell'esperienza passata e di ogni altro elemento utile, inclusi i pareri di esperti, che permetta di tenere in adeguato conto il prevedibile evolversi del contenzioso.

Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi

61. Nella vita operativa di una società può accadere che si sia messo in commercio un determinato prodotto e successivamente emerga che detto prodotto possa aver causato danni significativi ai suoi utilizzatori, anche se non ancora manifestati dagli stessi, e conseguentemente è da ritenersi probabile che i relativi danneggiati attiveranno un contenzioso con richieste di risarcimento. In tali situazioni, occorrerà stimare i potenziali costi e si effettuerà il relativo accantonamento applicando i criteri di misurazione indicati nei precedenti paragrafi.
62. Nel caso in cui l'eventualità che vengano promosse contestazioni ed i correlati rischi di perdita siano ritenuti solo possibili, di dette situazioni viene data unicamente informativa in nota integrativa.
63. Potrebbe accadere che la società non abbia rispettato una clausola contrattuale, ma che l'eventualità di una futura contestazione per inadempienza sia ritenuta remota (si stima, ad esempio, che la controparte non abbia sofferto un danno significativo). In questa ipotesi, non è richiesta l'informativa in nota integrativa.

Fondi rischi per garanzie prestate

64. Una società può assumere rischi per garanzie prestate direttamente o indirettamente. Al riguardo, l'articolo 2424, comma 3, codice civile richiede che in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, oltre ad altre indicazioni.
65. Le disposizioni del suddetto articolo non disciplinano il diverso trattamento contabile qualora il rischio ed i potenziali oneri di escussione della garanzia siano probabili, piuttosto che possibili o remoti.
66. Tuttavia, qualora la perdita sia probabile, non è sufficiente la sola inclusione nei conti d'ordine e la relativa informativa in nota integrativa, come prevede la norma, ma occorre valutare il rischio ed i potenziali oneri di escussione della garanzia al fine di iscrivere, ove ne ricorrano i presupposti, un apposito fondo rischi.
67. Esempi di garanzie comunemente rilasciate riguardano le fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, ed altre obbligazioni similari. Il trattamento contabile per rilevare, valutare e rappresentare nei conti d'ordine le garanzie prestate è disciplinato nell'OIC 22 "*Conti d'ordine*", al quale si rinvia.

Fondo rischi su crediti ceduti

68. Qualora a seguito della cessione dei crediti siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, la società cedente rileva un apposito fondo alla voce B3 del passivo, se sono soddisfatte le condizioni indicate dai paragrafi 18-41. I conti d'ordine danno evidenza dei rischi a cui la società continua ad essere esposta successivamente allo smobilizzo dei crediti che non si sono tradotti in un apposito accantonamento. L'iscrizione dell'accantonamento nel conto economico è effettuata alla voce B12) "*accantonamenti per rischi*".

Fondi per oneri

69. I fondi per oneri sono iscritti, in conformità alla disciplina generale di cui ai paragrafi 18-41, a fronte di passività certe, stimate nell'importo o nella data di estinzione, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio in chiusura ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Essi possono avere diversa natura in funzione del settore in cui opera la società.

Fondi per garanzia prodotti

70. Alcuni prodotti sono venduti con l'impegno, espresso o tacito, da parte del venditore di fornire una garanzia di assistenza gratuita per un determinato periodo successivo alla cessione del bene. Le clausole contrattuali possono prevedere varie forme di assistenza gratuita in garanzia: rimedi o sostituzioni di prodotti difettosi, manutenzioni periodiche o straordinarie, riparazioni di guasti, ecc.
71. A fronte del costo che l'impresa venditrice prevede di sostenere per adempiere l'impegno di garanzia contrattuale sui prodotti venduti viene iscritto in bilancio un apposito fondo garanzia. Il costo stimato inerente alla prestazione di tale assistenza è stanziato al momento in cui viene riconosciuto il ricavo del prodotto venduto.
72. Il fondo garanzia è congruo quando copre tutti i probabili costi che si stima saranno sostenuti per adempiere l'impegno di garanzia contrattuale per i prodotti venduti alla data di bilancio. Detta stima è di solito effettuata sulla base dell'esperienza del passato e di elaborazioni statistiche che tengano conto dei vari elementi correlati all'intervento da effettuarsi in garanzia.
73. La stima dei costi stanziati è periodicamente riesaminata ed eventualmente rettificata. In particolare, si rivedono le assunzioni ed i parametri utilizzati anche alla luce dell'esperienza e di fatti più recenti resisi disponibili.

Fondi manutenzione ciclica

74. A fronte delle spese di manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti, tipicamente navi ed aeromobili, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.
75. Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza dell'impianto, da rilevarsi come immobilizzazioni materiali, per i quali si rimanda all'OIC16 "*Immobilizzazioni materiali*".
76. Gli accantonamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire fra i vari esercizi, secondo il principio della competenza, il costo di manutenzione che, benché effettuato dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita.
77. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo si effettuano se ricorrono le seguenti condizioni:
- a. trattasi di manutenzione, già pianificata, da eseguirsi ad intervalli periodici;

- b. vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà ad essere utilizzato dall'impresa almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;
 - c. la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ovvero sostituita dagli annuali interventi di manutenzione ordinaria, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.
78. Il costo totale stimato dei lavori di manutenzione ciclica sarà pari a quello che si sosterebbe se detta manutenzione fosse interamente effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non si anticipano gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.
79. L'accantonamento annuale è effettuato suddividendo, sulla base ad appropriati parametri che riflettano il principio della competenza, la spesa complessiva prevista per l'intervento di manutenzione ciclica.
80. La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, è riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.
81. Per quanto riguarda la definizione ed il trattamento contabile della manutenzione ordinaria e straordinaria si rinvia all'OIC16 "*Immobilizzazioni materiali*".

Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto

82. Le società che gestiscono attività in concessione alla scadenza della stessa devono restituire gli impianti al concedente, gratuitamente ed in perfette condizioni di funzionamento. Ciò comporta il sostenimento di oneri sempre più rilevanti, man mano che si avvicina la scadenza della concessione.
83. Il processo di stima di tali oneri richiede che la società si doti di elementi oggettivi e valida documentazione (perizie tecniche, ecc.), al fine di determinare i tempi e la tipologia dei necessari interventi di ripristino e/o sostituzione dei beni oggetto della devoluzione.
84. Sulla base di dette perizie si potrà, quindi, procedere alla misurazione di un accantonamento che sia ragionevolmente attendibile e congruo nel suo complesso per assicurare la costituzione di un fondo che consenta di ripristinare gli impianti allo stato in cui devono essere restituiti alla scadenza della concessione.
85. Il rispetto del principio della competenza richiede, poi, che i relativi accantonamenti al fondo siano effettuati e ripartiti sistematicamente lungo la durata della concessione.
86. Le indicazioni relative al fondo manutenzione dei beni gratuitamente devolvibili sono valide anche per le imprese che abbiano ricevuto in affitto, o in usufrutto, un'azienda, qualora le parti non abbiano derogato agli obblighi previsti dagli articoli 2561 e 2562 del codice civile.

Fondo per copertura perdite di società partecipate

87. Qualora un'impresa detenga partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare

direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona ad un fondo del passivo di stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto. In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.

Fondi per operazioni e concorsi a premio

88. Alcune società spesso utilizzano come strumento di marketing il sistema delle operazioni o dei concorsi a premio. Con queste campagne promozionali, la società si impegna a riconoscere dei premi ai propri clienti sotto forma, ad esempio, di un certo sconto sull'acquisto di determinati prodotti oppure ad erogare un premio (regalo in altri beni) al consumatore che faccia pervenire all'impresa, generalmente tramite rivenditori, appositi tagliandi o buoni.
89. Più in particolare, le operazioni a premio sono manifestazioni in cui il premio viene offerto a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di prodotti o servizi e ne offrono documentazione attraverso la raccolta di "punti" (anche su supporto magnetico) e la consegna di prove documentali di acquisto. Nei concorsi a premio, invece, l'attribuzione dei premi offerti ai partecipanti dipende dalla sorte, dall'abilità o da qualsiasi altro congegno che affidi all'alea la designazione del vincitore. Nei concorsi a premio, il premio viene attribuito solo ad alcuni partecipanti. Pertanto, l'operazione a premio si distingue dal concorso in quanto il premio promesso viene consegnato a tutti i partecipanti che rispettino i requisiti di ammissione, e non solo ad alcuni.
90. A fronte del costo che la società prevede di sostenere per adempiere all'impegno assunto di concedere premi viene rilevato un fondo per operazioni e concorsi a premio. Tale fondo è congruo quando copre tutti i costi relativi all'impegno assunto che si prevede verranno effettivamente sostenuti. Il fondo include anche le spese dirette di natura accessoria collegate all'operazione stessa.
91. Tenuto conto che l'impegno è unilaterale e soggetto a scadenza, la società riconosce il premio solo a quei consumatori che hanno soddisfatto le condizioni previste dal regolamento dell'operazione. L'importo del fondo, pertanto, non è stimato a fronte di tutti i buoni emessi, bensì solo a fronte dei buoni che si prevede verranno presentati per il rimborso entro la scadenza e con le modalità previste dal regolamento.
92. Nella misurazione dell'accantonamento, il procedimento di stima tiene conto di tutti gli elementi disponibili ed utili per la valutazione della congruità del relativo fondo alla data di bilancio. I principali e più ricorrenti elementi cui si fa riferimento, in genere, sono:
 - l'elaborazione di statistiche che tengono conto dell'esperienza passata per operazioni similari;
 - la propensione del consumatore ad ulteriori acquisti del prodotto oggetto dei buoni negli esercizi successivi, il numero di buoni emessi, il valore dello sconto o del premio;
 - l'utilizzo di parametri ed altri elementi atti a stimare, per tipologia di prodotto oggetto della campagna promozionale, la curva di ritorno dei buoni che verranno presentati negli esercizi successivi per ottenere lo sconto o il premio, relativamente a vendite già effettuate alla data di bilancio.

93. Le previsioni di ritorno dei buoni sono periodicamente, ed in ogni caso a fine esercizio, riesaminate sia alla luce dei ritorni effettivi, sia per tener conto di eventuali mutamenti intervenuti nei presupposti delle previsioni.
94. In correlazione ai ricavi realizzati nell'esercizio per i prodotti oggetto della campagna promozionale, viene quindi rilevato un fondo oneri alla voce B3 del passivo. La classificazione nel conto economico dell'accantonamento al fondo dipende dalla natura dell'operazione o del concorso a premio. In linea generale, l'accantonamento al fondo è rilevato alla voce B13 del conto economico, salvo che la natura particolare dell'operazione richieda una diversa classificazione. Se i premi consistono in buoni sconto spendibili nei punti vendita della società che ha organizzato la campagna promozionale, gli accantonamenti al fondo sono iscritti in diretta deduzione dei ricavi.

Fondi per resi di prodotti

95. In alcuni settori merceologici (ad esempio il settore farmaceutico, dell'editoria, ecc.) le società hanno un obbligo contrattuale o in base agli usi del settore, di provvedere al ritiro dei prodotti rimasti invenduti ed a sostenerne il relativo costo.
96. In dette situazioni, la società iscrive un fondo oneri per resi alla voce B3 del passivo tenuto conto che l'adempimento dell'obbligazione assunta sia sostanzialmente certa e che di conseguenza si manifesteranno dei resi di prodotti, già venduti alla data di chiusura dell'esercizio.
97. Ai fini della stima del fondo si applica un procedimento di calcolo simile a quanto indicato con riferimento all'accantonamento al fondo per operazioni e concorsi a premio, per determinare la percentuale di reso dei prodotti. L'entità del relativo accantonamento dipenderà anche da altri fattori, quali il tipo di prodotto, le quantità di cui si prevede il reso, parametrata alle vendite già rilevate di detto prodotto, ed il relativo costo di sostituzione.

Fondi recupero ambientale

98. Nel caso in cui la società sia tenuta a ripristinare danni all'ambiente o al territorio, essa effettua un accantonamento in un apposito fondo del passivo a fronte dei relativi costi.
99. Il fondo recupero ambientale è iscritto, ad esempio, a seguito di contenziosi per violazione di norme o regolamenti in materia ambientale, ivi incluse di norme sulla sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro.
100. La stima dell'ammontare del fondo è effettuata considerando i costi che si presume di sostenere in relazione alla situazione esistente, tenendo anche conto degli eventuali sviluppi tecnici e legislativi futuri, di cui si ha conoscenza alla data di bilancio.
101. Il sostenimento dei costi indicati si presume ragionevolmente certo quando la violazione delle norme abbia già dato luogo a provvedimenti amministrativi o procedimenti giudiziari, salvi i casi in cui le contestazioni si ritengano infondate o il relativo esito negativo è ritenuto improbabile.
102. Un ulteriore esempio di fondo recupero ambientale è quello relativo all'utilizzo delle discariche, che richiede di effettuare l'accantonamento all'apposito fondo in via graduale. Le imprese che utilizzano discariche sono tenute, ai sensi delle convenzioni siglate con gli enti concedenti o delle autorizzazioni amministrative e/o commissariali ottenute, al ripristino delle

condizioni iniziali dei terreni utilizzati. Sorge, pertanto, per l'impresa un'obbligazione per recupero ambientale. Ciò comporta oneri di ripristino (ricopertura con terreno, piantumazione, monitoraggio delle formazioni di gas, smaltimento percolato, analisi ambientali e altri oneri di chiusura e post-gestione delle discariche) che interessano l'economia dell'azienda anche svariati anni dopo l'esaurimento della capacità di contenimento della discarica.

Gli oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo ambientale su cui insiste la discarica devono essere imputati per competenza a tutti gli esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti.

Gli accantonamenti annui che saranno nel tempo iscritti al fondo recupero ambientale sono rapportati ai quantitativi complessivi smaltiti rispetto alla capacità totale della discarica, tenendo anche conto delle eventuali verifiche e stime effettuate dalle Autorità competenti.

Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali

103. Una società sostiene dei costi qualora, in attuazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendali, decida di ridurre il proprio personale tramite prepensionamenti, incentivazioni all'esodo o procedure simili.

Ugualmente è destinata a sostenere dei costi la società che chiude alcuni reparti o linee di produzione, le cui attività non possono proseguire. Trattasi dei costi diretti, tra i quali si menzionano, a titolo esemplificativo, il costo del personale occorrente per demolizione di impianti, asporto di materiali, bonifica ed adattamento di locali, nonché i canoni di locazioni non risolvibili, relativi a spazi non più proficuamente utilizzabili.

Tali costi non sono correlabili a prestazioni future, eliminano preesistenti situazioni di inefficienza e sono di competenza dell'esercizio in cui la società decide formalmente di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione. Inoltre detti costi possono essere attendibilmente stimati e a fronte di essi sono effettuati accantonamenti ad un apposito fondo del passivo di stato patrimoniale.

104. Il fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali viene iscritto quando gli organi amministrativi dell'impresa approvano il piano di ristrutturazione che identifichi tra l'altro:

- l'attività o la parte di attività interessata;
- le principali unità operative coinvolte;
- la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
- il costo complessivo da sostenere quando il programma sarà attuato;
- gli aspetti principali del piano sono stati comunicati agli interessati.

105. L'accantonamento è incluso nella voce "*oneri straordinari*" del conto economico. Di contro, i costi relativi alle retribuzioni ordinarie saranno rilevati per competenza nelle voci relative ai costi per il personale, fintantoché i dipendenti interessati al piano di mobilità continueranno a svolgere la loro attività lavorativa.

Attività ed utili potenziali

106. Le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza, in quanto essi possono comportare il riconoscimento di utili che non

verranno mai realizzati. Tuttavia, quando il realizzo dell'utile è certo e l'ammontare può essere determinato con un considerevole grado di accuratezza, tale utile non costituisce una potenzialità ed è pertanto rilevato negli schemi di bilancio.

107. L'esistenza di un'attività potenziale, e quindi la natura ed i fattori d'incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell'evento, la stima dell'ammontare se attuabile e l'impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali, vanno evidenziati in nota integrativa, se l'evento è probabile. Vi sono tuttavia dei casi in cui l'evidenza è opportuna anche in caso di eventi possibili, sempre che tale evidenza venga effettuata senza condurre il lettore ad errate conclusioni.

Nota integrativa

108. Con riferimento ai fondi rischi e oneri, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

- “1) *i criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;*
- 4) *le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;*
- 7) *la composizione (...) della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile; (...).”*

Nell'illustrazione della composizione della voce “*altri fondi*” la nota integrativa fornisce:

- la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;
- l'evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti;
- nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili;
- l'evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando l'impresa decide di auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione;
- l'evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato contropartita in voci del conto economico diverse dalle voci B12 e B13.

Nel caso di passività potenziali ritenute possibili, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;
- l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- l'indicazione del parere della direzione dell'impresa e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

Tale informativa non è richiesta per le passività potenziali ritenute remote. In alcuni casi, gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione. In questi casi, non è necessario, anzi potrebbe essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.

109. Con riferimento al bilancio in forma abbreviata, l'articolo 2435-*bis*, comma 5, codice civile non richiede la composizione della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Definizione

110. Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2120 codice civile "Disciplina del trattamento di fine rapporto".

La disciplina contabile per le imprese con meno di 50 dipendenti

111. La nuova normativa, di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. paragrafo 127) non si applica alle società che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti; per tali aziende resta in vigore la precedente normativa. Per queste imprese, permane quindi la disciplina contabile prevista prima della riforma della previdenza complementare.

112. Tuttavia anche per detti dipendenti è prevista la facoltà di aderire ai fondi di previdenza complementare.

113. Il TFR maturato al 31 dicembre 2006 e quello maturato successivamente, mantenuto in azienda per effetto delle scelte operate da detti dipendenti, è rilevato nell'apposita voce del passivo, come di seguito disciplinato.

114. Il TFR eventualmente oggetto di trasferimento ai fondi di previdenza complementare è rilevato con le stesse modalità contabili indicate con riferimento al TFR maturato destinato alle stesse forme di previdenza per le società con 50 o più dipendenti, come di seguito disciplinato.

Classificazione e contenuto delle voci

115. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nella voce C del passivo. Il relativo accantonamento è effettuato nel conto economico alla voce B9c) "trattamento di fine rapporto".

Rilevazione iniziale e valutazioni successive

116. L'articolo 2424-*bis*, comma 4, codice civile detta la disciplina per la rilevazione del TFR prevedendo che "Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120".

117. Il TFR spettante al personale dipendente in forza di legge o di contratto (articolo 2120 codice civile) al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituisce onere retributivo certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.

118. L'indennità relativa al preavviso non è inclusa nella voce "*Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato*".
119. Il TFR è determinato in conformità al disposto dell'articolo 2120 codice civile e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di lavoro subordinato e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
120. La passività relativa al trattamento di fine rapporto è congrua quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
121. La passività per TFR include anche le eventuali somme erogate a titolo di prestito, di cui il TFR maturato costituisce garanzia, le quali sono rilevate tra i crediti nella voce "*verso altri*" delle immobilizzazioni finanziarie o dell'attivo circolante in relazione alla durata del prestito.
122. Da detta passività sono invece detratte le anticipazioni parziali del TFR maturato ed erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali, per le quali non ne è richiesto il rimborso.
123. Nel caso in cui i contratti in vigore siano scaduti prima della data di bilancio e gli effetti del loro rinnovo sul trattamento di fine rapporto siano ragionevolmente stimabili, ancorché non formalmente definiti alla data di formazione del bilancio, per l'eventuale accantonamento a tale data si tiene conto di quanto previsto per la rilevazione degli effetti relativi ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, come disciplinato nell'OIC 29 "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*", cui si rinvia.
124. Qualora la società abbia provveduto alla stipulazione di polizze a fronte del trattamento di fine rapporto maturato a suo carico prima della riforma della previdenza complementare, l'entità del premio corrisposto alla compagnia assicuratrice rappresenta un credito immobilizzato da esporre alla voce BIII2 dello stato patrimoniale.
125. La maggiore entità rimborsabile dalla compagnia rispetto all'indennità maturata dal personale dipendente, derivante dalla rivalutazione dei premi versati, costituisce componente positivo di reddito di natura finanziaria per l'impresa contraente, rilevabile annualmente per competenza economica con il conseguente incremento del credito, esponibile nella stessa voce di cui al precedente paragrafo.
126. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà ad una data determinata dell'esercizio successivo, soddisfano i criteri per essere considerati debiti e sono quindi classificati nello stato patrimoniale nella voce D13.

La disciplina contabile dopo la riforma della previdenza complementare per le imprese con 50 o più dipendenti

127. La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il Trattamento di fine rapporto che matura a partire dal 1° gennaio 2007 (nel seguito TFR "maturando"). La riforma non riguarda invece il TFR "maturato" al 31 dicembre 2006, che rimane in azienda nelle modalità già in atto ante riforma (cfr. paragrafi 117 - 126).

128. Per effetto di detta riforma, quindi:

- le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda ed alle quali si applica la disciplina contabile di cui ai precedenti paragrafi;
- le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di previdenza complementare; ovvero essere mantenute in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS.

129. A prescindere della scelta fatta dal dipendente, se mantenerlo in azienda per essere trasferito al Fondo di Tesoreria ovvero destinarlo ai fondi di previdenza complementare, l'onere a carico della società resta invariato e, pertanto, il trattamento contabile è lo stesso.

130. Le quote versate, di anno in anno, ai fondi di tesoreria o di previdenza complementari rappresentano l'unico contributo che il datore di lavoro è tenuto ad assolvere, ed esclude ogni possibile onere o garanzia di rendimento o rivalutazione delle quote versate ai fondi.

131. Per le quote maturande, la società rileva, quindi, nel conto economico, alla voce B9c), solo il costo (escluso l'effetto della relativa rivalutazione ora non più a carico del datore di lavoro) e rileva nella voce D13 del passivo, il debito relativo alla quota non ancora versata alla data di bilancio. Pertanto, al datore di lavoro non ricade l'onere della rivalutazione che rimane in capo al Fondo di Tesoreria o agli altri Fondi di previdenza. Le modalità di funzionamento del TFR maturando forniscono un'evidenza, sul piano sostanziale, che il debitore nei confronti del lavoratore sono i Fondi e non il datore di lavoro.

Nota integrativa

132. Con riferimento al TFR, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

- *“1) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;”*
- *“4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;”.*

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

133. L'OIC 31 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

APPENDICE A - I FONDI PER RISCHI E ONERI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i fondi rischi ed oneri.

- L'articolo 2423-bis, comma 1, numero 4, codice civile prevede che: *“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*.
- L'articolo 2424-bis, comma 3, codice civile prevede che *“Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza”*.
- L'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
 - *“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”* (numero 1);
 - *“le variazioni intervenute nella consistenza delle voci delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”* (numero 4);
 - *“la composizione ... della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale quando il loro ammontare sia apprezzabile ...”* (numero 7).
- L'articolo 2435-bis codice civile prevede:
 - al comma 2, che *“nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; ...”*
 - al comma 3, che *“nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: ... la voce B9(c), B9(d), B9(e) ...”*.
 - al comma 5, che *“nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste ... dai numeri ... 7 ... dell'art. 2427 ...”*.

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 *“Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”*.

APPENDICE B – IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per il trattamento di fine rapporto.

– L'articolo 2120 del codice civile prevede che:

1. *In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.*
2. *Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.*
3. *In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.*
4. *Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.*
5. *Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.*
6. *Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.*
7. *Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.*
8. *La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:*
 - a. *eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;*
 - b. *acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.*

9. *L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.*
 10. *Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.*
 11. *Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.*
- L'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
 - *“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato” (numero 1);*
 - *“le variazioni intervenute nella consistenza delle voci delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni” (numero 4).*
 - L'articolo 2435-bis codice civile prevede:
 - *al comma 3, che “nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: ... la voce B9(c), B9(d), B9(e) ...”.*

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 *“Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”*.